



Day Training

Il nuovo Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione 2024/3110 – Applicabilità e future norme acciaio

6 febbraio 2026

Ing. Dario Agalbato

Il 40% della produzione
siderurgica va nelle costruzioni

Industria delle costruzioni: economia e ambiente

- **25 milioni** di persone
- **5,3 milioni** di imprese → media 4,7 persone
 - 99% delle quali sono piccole e medie
- Circa il **10% del PIL** dell'UE.
- **40% del consumo energetico totale (direttiva EPBD)**
- **36% delle emissioni di gas serra** nell'UE.
- **1,6 miliardi di tonnellate di materiali** all'anno
- **250 milioni di tonnellate di CO₂**.
- **rifiuti** → più grande flusso di rifiuti nell'UE
 - un terzo di tutti i rifiuti prodotti nell'UE.
- **tassi di riutilizzo** e riciclaggio buoni (per acciaio >85%)
 - basati su **bassa qualità** tecnologica
 - stoccaggio in discariche
 - recupero come aggregati riciclati nei sottofondi stradali e nei conglomerati



Sono in vigore 2 CPR (!!)

Il regolamento **305/2011** entrato in vigore nel luglio 2013

Lo chiameremo **CPR305**

Il Regolamento **2024/3110** entrato in vigore il 9 gennaio 2025

- alcuni articoli si applicano dal 9 gennaio 2025
- il **testo completo si applica a decorrere dall'8 gennaio 2026**

Lo chiameremo **CPR3110**

Se un tema riguarda CPR305 e CPR3110

Parliamo di **CPR**

Il CPR3110 abroga (in parte) il CPR305

L'Art 94 del CPR3110 **abroga il CPR305**

- **eccetto** alcuni articoli che permettono di farlo ancora funzionare senza creare un vuoto normativo
- abrogazione definitiva **9 gennaio 2040**
- **È ancora possibile emettere standardisation request e norme armonizzate secondo il CPR305**
- **La Commissione può ancora emettere atti delegati**
- **Non è più permesso emettere EAD/ETA**

Le norme armonizzate secondo il CPR3110 arrivano con calma

CPR305 Quali articoli restano in vigore <1>

- Articolo 2 definizioni
- **Articolo 4 Dichiarazione di prestazione <<<<<**
- Articolo 5 Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione
- **Articolo 6 Contenuto della dichiarazione di prestazione**
- Articolo 7 Fornitura della dichiarazione di prestazione
- Articolo 8 Principi generali e uso della marcatura CE
- **Articolo 9 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE**
- **Articoli da 11 a 16 Obblighi degli operatori economici**
- **Articolo 17 e 18 Norme armonizzate**
- Articolo 27 Livelli o classi di prestazione
- Articolo 28 Valutazione e verifica della costanza della prestazione
- Articoli da 36 37 e 38 PROCEDURE SEMPLIFICATE

Quali articoli restano in vigore <2>

- Articoli 39 e 40 AUTORITÀ NOTIFICANTI
- La qualifica degli ON sarà fatta secondo il CPR3110
- Articoli da 47 a 49 Procedure di notifica e numerazione ON
- Articoli 52, 53 e 55 obblighi degli ON e loro coordinamento
- Articoli da 60 a 63 atti delegati
- Articolo 64 comitato permanente per le costruzioni
- **Allegato III DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**
- Allegato V VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE



CPR: Common Technical Language

- Applicare le regole nazionali sulle costruzioni **NTC2018**
- Definire i requisiti in linea con le specifiche armonizzate **NTC2018**
- Assicurare un efficace accesso al mercato per i prodotti marcati CE e con le prestazioni richieste
- Condurre la sorveglianza sul mercato
- Proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori

- Condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
- Specifiche tecniche armonizzate
- Procedure per la valutazione e la verifica dei prodotti
 - protezione del pubblico interesse
- Definizione di soglie e classi

Metodi e criteri comuni per definire le prestazioni (NON requisiti comuni!)

Zona armonizzata

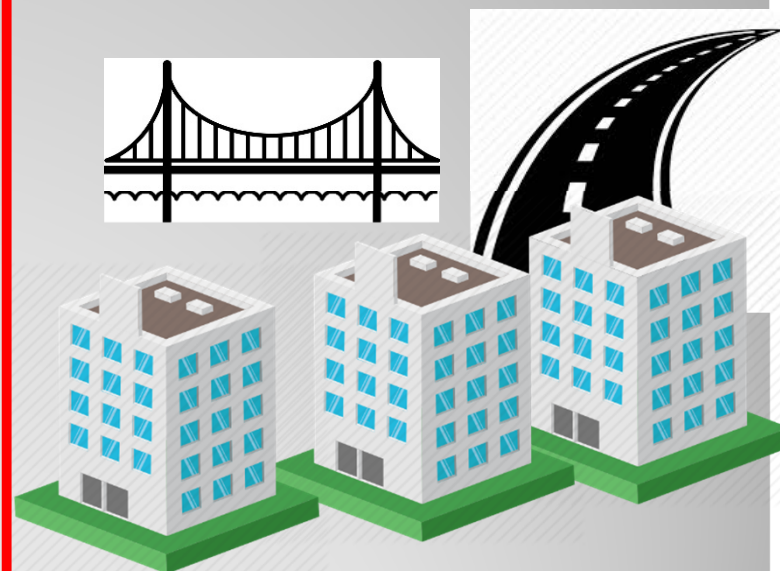
CPR: Common Technical Language

Metodi e criteri
comuni
per definire le
prestazioni
(NON requisiti
comuni!)



*Prodotti da costruzione **soggetti a**
specifiche tecniche armonizzate.*

*Principio di sussidiarietà
(Articolo 5 TFEU)*



*Edifici e opere di
ingegneria civile*
NTC2018 in Italia

DoP/DoPC e marcatura CE

- Sono strettamente legati e si possono sottoscrivere e apporre:
- **SOLO se c'è una norma armonizzata** per quello specifico prodotto **la DoP/DoPC può essere emessa**
- **SOLO se c'è la DoP/DoPC il prodotto può essere marcato CE**
- In alternativa si può ricorrere ad un EAD /ETA
 - Ma solo in casi particolari

In questo senso i due CPR sono uguali

Che cosa fa il CPR

- **armonizza solo i metodi di valutazione delle prestazioni** dei prodotti da costruzione **senza stabilire requisiti**.
- richiede **norme armonizzate** che consentano di **esprimere la prestazione dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali**
 - questo costituisce il "**common technical language**".
- Consente l'uso degli **EAD (European Assessment Document)** che permettono di attivare
 - un **documento tecnico detto ETA (European Technical Assessment)**
 - per prodotti sotto brevetto o innovativi
 - e consentirne la libera circolazione sul mercato interno.
- **Il CPR3110 toglie gli EAD dalla zona armonizzata**

Gli EAD

- **gli EAD** (European Assessment Documents)
 - secondo il CPR305 costituivano assieme alle norme armonizzate le specifiche tecniche armonizzate
 - Secondo il CPR3110 **non sono più specifiche tecniche armonizzate**
 - e quindi non fanno parte della zona armonizzata.
- «poiché non si tratta di atti di applicabilità generale ma del primo passo di un procedimento amministrativo in due fasi che porta alla marcatura CE, i documenti di valutazione europea non dovrebbero qualificarsi come specifiche tecniche armonizzate.» **Considerando (62)**

Tempi di attuazione del CPR3110

1. Il CPR Aquis predispone la bozza dello Standardisation request (Sreq)
2. La Commissione approva lo Sreq e lo passa al CEN
3. Il CEN accetta lo Sreq e chiede agli organi tecnici di predisporre le norme armonizzate richieste
4. Il CEN approva le hEN e le passa alla Commissione
 - Previa consultazione del gruppo di esperti sull'acquis del CPR, la Commissione può discostarsi dalle proposte del CEN.
5. La Commissione valuta la conformità delle norme armonizzate allo Sreq entro sei mesi dalla trasmissione della norma armonizzata
6. la Commissione adotta *senza indugio* un atto di esecuzione che rende tale norma obbligatoria.
7. un anno dopo tale adozione, la norma armonizzata di prestazione diventa obbligatoria

CPR3110 Specifiche tecniche armonizzate <1>

- «**specifiche tecniche armonizzate**»:
- le norme armonizzate **di prestazione** cioè quelle norme armonizzate che stabiliscono caratteristiche essenziali riguardo alla prestazione e che sono state rese obbligatorie

ed inoltre

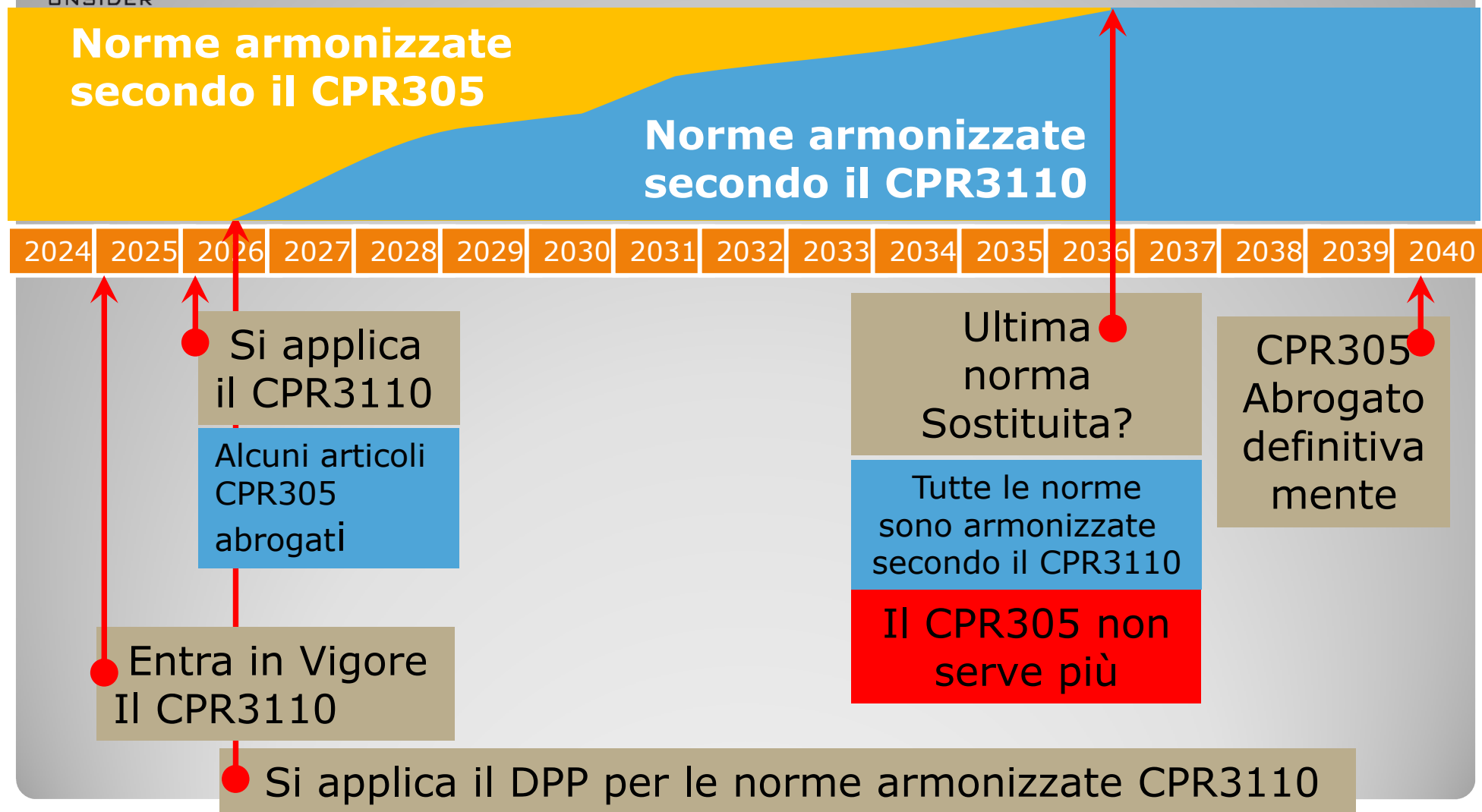
- atti di esecuzione al fine di soddisfare le esigenze di regolamentazione degli Stati membri
 - la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le caratteristiche essenziali, i relativi metodi di valutazione e i dettagli tecnici



CPR3110 Specifiche tecniche armonizzate <2>

- atti delegati sui **requisiti dei prodotti**
 - Caratteristiche che un prodotto deve rispettare prima di poter essere immesso sul mercato
 - delineate nell'allegato III
 - **Requisito → conformità**
 - **DoP → DoPC** performance and conformity
- atti delegati ad integrazione delle norme CEN
 - informazioni generali relative ai prodotti
 - istruzioni per l'uso
 - informazioni sulla sicurezza
- atti delegati relativi ai sistemi di valutazione e verifica

Tempistica del CPR3110



Comitati e gruppi di esperti

CPR305

CPR3110

Comitati CPR

Comitato
permanente per le
costruzioni

Comitato per i
prodotti da
costruzione

Advisory Group

Gruppi di
Esperti CPR

Gruppo di esperti CPR Acquis (ex steering group)

Sottogruppo CPR Acquis fuoco

Sottogruppo CPR Acquis sostanze pericolose

Sottogruppo CPR Acquis sostenibilità ambientale

1 Sottogruppo CPR Acquis per famiglia di prodotti

Comitato
Per la
normazione

Comitato per la normazione

Novità del CPR3110

- i prodotti dovranno **rispettare sia prestazioni** ambientali, climatiche e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, **sia requisiti** ambientali, climatici, funzionali e di sicurezza e di informazione definiti dalla Commissione
- la dichiarazione di prestazioni diventa **dichiarazione di prestazioni e di conformità (DoPC)**;
- **passaporto digitale del prodotto** – allineato a quello previsto nell'ESPR Regolamento Ecodesign – che consentirà grazie ad un codice a barre o *QR code* di avere on-line, grazie ad un sistema di banca dati europea, la DoPC, le istruzioni d'uso e di sicurezza senza che sia necessario richiedere tali documenti al fabbricante

Novità

- allineamento all'ESPR Regolamento Ecodesign: i fabbricanti devono tra l'altro:
 - dare la **preferenza ai materiali ottenuti da riciclo e recupero,**
 - Fornire istruzioni **su uso** e riparazione dei prodotti,
 - accettare di riacquisire la proprietà dei prodotti in eccedenza e invenduti.
 - **Obbligo di dichiarare la vita utile del prodotto (durabilità)**



Nuovi prodotti inseriti nell'CPR3110

- **prodotti usati** e **rifabbricati** nell'ottica dell'economia circolare
- parti fondamentali dei prodotti
- parti o materiali destinati a essere utilizzati come prodotti, se il produttore delle parti o dei materiali lo desidera.
- **Sono esclusi**
 - ascensori
 - prodotti a contatto con l'acqua potabile (tubi condotta)
 - **Ma le opere civili relative ad un acquedotto sono incluse nel CPR3110**

Cose che cambiano e non cambiano

- a parte la DoPC non cambiano sostanzialmente i compiti di
 - fabbricanti / distributori / importatori / rappresentanti autorizzati
- ma un fabbricante extra UE dovrà avere una sede legale nella UE o un rappresentante
- **AVCP → AVS** (cambia solo il nome)
- adeguamenti documentali → **Passaporto digitale + DoPC in formato «machine readable» sul sito e in formato «umano»**
- **MA soprattutto ...**
 - **il rispetto dei requisiti ambientali sia dei materiali di base che dei prodotti da costruzione immessi sul mercato → EPBD → CAM**
 - **Definiti da atti delegati o dalle leggi nazionali**



II DPP <1>

È In fase di definizione

- Produttore deve pagare un provider che tiene i dati e li aggiorna su richiesta del produttore
- La gestione del DPP sarà unica per CPR e ESPR
- **Per il CPR305 NON è previsto il DPP**
- Nel caso dell'ESPR il DPP dovrebbe essere legato all'etichetta ambientale (non esiste nel CPR)
- Il DPP deve essere legato al prodotto tramite un «data carrier»
 - un QR-code
 - un codice a barre
 - altro sistema.
- Il provider deve garantire la disponibilità dei dati in «qualsiasi momento»
- Il DPP garantisce la disponibilità dei dati del prodotto al ameno 10 anni oltre l'ultimo tipo di prodotto immesso sul mercato



UNSIDER

II DPP <2>

Il DPP è unico CPR e ESPR ma

- Conterrà per forza dati diversi per i due regolamenti
- **CPR**
 - Caratteristiche fisico- chimiche e ambientali del prodotto
 - Calcolate secondo norme armonizzate
 - **Basate su EPD** secondo 15804 per le caratteristiche ambientali
- **ESPR**
 - Solo requisiti ambientali
 - Calcolati con il **metodo PEF**
 - Alcuni di essi avranno soglie (limiti minimi o massimi)

II DPP <3>

- Al momento non si sa come funzionerà esattamente il DPP
- Attenzione a possibili offerte di piattaforme per la gestione del DPP
- Occorre attendere le specifiche tecniche della Commissione
 - anche la legge di bilancio 2026 prevede tra i software iperammortizzabili, le piattaforme per la gestione del DPP



UNSIDER

Che cos'è l'ESPR

- ESPR adottato il 27 maggio 2024
- *...migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti per fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma e per ridurre l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale complessive dei prodotti nel corso del loro ciclo di vita*
- La Commissione con atti delegati stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile (non le norme armonizzate)

ESPR come lo presenta la Commissione UE

Key product aspects under ESPR

Article 5 – Ecodesign requirements





ESPR per l'acciaio <1>

- Con un atto delegato la Commissione definisce quali aspetti ambientali (requisiti) devono essere dichiarati per l'acciaio
- Nessuna norma armonizzata (il CEN è fuori!)
- Soglie per alcuni aspetti
- Al momento attuale on c'è ancora chiarezza
 - JRC sta lavorando su una proposta tecnica
 - **È in ritardo di circa un anno!**
- Prossima riunione degli stakeholder prevista entro giugno 2026



UNSIDER

ESPR per l'acciaio <2>

- Si è passati da 7 requisiti
 1. carbon footprint
 2. recycled content
 3. water consumption
 4. content of raw material
 5. emissions to air
 6. waste generated
 7. energy consumption
- A solo 3
 1. **carbon footprint**
 2. **substances of concern**
 3. **recycled content**
- ancora da definire:
 - L'etichetta di prodotto ed il suo uso (serve all'acciaio?)
 - Le modalità di calcolo dei valori (non EPD ma PEF)

Parliamo di norme

- Il CPR si basa sulle norme armonizzate
 - gli Stati membri non possono
 - aggiungere elementi non coperti dalla norma
 - richiedere una verifica con mezzi diversi da quelli stabiliti dalla norma.
- Sentenza della Corte di giustizia europea
 - **le norme armonizzate sono elementi della legislazione europea** e come tali **il loro rispetto è obbligatorio**.
 - dibattito tra Commissione e CEN
 - blocco del processo di messa a punto delle norme in conformità al CPR305.
- negli ultimi 10 anni solo una decina di norme sono state armonizzate
- **le altre sono ancora conformi alla CPD 89/106**

Le norme armonizzate

- Nel CPR3110 il **rispetto delle norme armonizzate diventa obbligatorio in modo chiaro ed esplicito**
 - allineamento alla sentenza della Corte di Giustizia europea
 - le norme sono parte della legislazione
- **specifiche tecniche armonizzate:**
 - le norme armonizzate di prestazione che [...] sono state **rese obbligatorie ai fini dell'applicazione del presente regolamento**, nonché gli atti di esecuzione [...]
 - **gli atti delegati adottati** [dalla Commissione]
 - **Non contengono valori per le caratteristiche essenziali**
 - salvo che la Commissione con atto delegato abbia definito valori, livelli o classi

Atti di esecuzione e atti delegati

- atti di esecuzione e atti delegati
 - "decreti" emessi dalla Commissione che definiscono requisiti di sicurezza o ambientali per specifici gruppi di prodotti
 - quelle norme armonizzate emesse direttamente dalla Commissione quando il CEN non lo fa
- Specifiche tecniche (assieme al CPR3110) costituiscono la **zona armonizzata**
- Stati membri devono registrare presso lo Sportello Digitale Unico tutte le leggi, i regolamenti e le misure amministrative nazionali relative ai prodotti da costruzione sul loro territorio coperti dalla zona armonizzata.

Quali norme saranno armonizzate per l'acciaio <1>

- **EN 10380** 'Finished non-alloy and alloy steel products for structural use'
 - Contiene caratteristiche essenziali → **GUUE**
 - Cfr. EN 10025, EN 10210, ecc.
- **EN 1090-1** 'Steel structures and aluminium structures - Part 1: Performance assessment and declaration of structural members, profiled sheeting, assemblies and kits'
 - Contiene caratteristiche essenziali → **GUUE**
- **EN 17662** 'Execution of steel structures and aluminium structures - Environmental Product Declarations - Product category rules complementary to EN 15804 for Steel, Iron and Aluminium structural products for use in construction works'
 - Non contiene caratteristiche essenziali → norma di supporto
→ **NO GUUE**

Quali norme saranno armonizzate per l'acciaio <2>

- **EN 10xx1** 'Finished stainless steel products for structural use'
 - Che sostituirà le parti armonizzate di EN 10XXX
 - Contiene caratteristiche essenziali → **GUUE**
- **EN 10xx2** 'Factory-made double skin metal faced insulating sandwich panels - Part 2: Structural applications'
- Contiene caratteristiche essenziali → **GUUE**
- **EN 17xxx** 'Sustainability of construction works -
 - Environmental product declarations - Product Category
 - Rules for factory-made double skin metal faced insulating
 - Non contiene caratteristiche essenziali → norma di supporto
→ **NO GUUE**

Quali norme saranno armonizzate per l'acciaio <3>

- **EN 10340** 'Steel castings for structural uses - Performance assessment and declaration'
 - Contiene caratteristiche essenziali → **GUUE**
- **EN 14399-1** 'High-strength structural bolting kits suitable for preloading - Part 1: Performance assessment and declaration''
 - Contiene caratteristiche essenziali → **GUUE**
- **EN 15048-1** 'Structural bolting kits not intended for preloading - Part 1: Performance assessment and declaration'
 - contiene caratteristiche essenziali → **GUUE**

Quali norme saranno armonizzate per l'acciaio <4>

- **EN 13479** 'Welding consumables - Filler metals and fluxes for fusion welding of metallic materials - Performance assessment and declaration'
 - Contiene caratteristiche essenziali → **GUUE**
- **EN 14509** 'Factory-made double skin metal faced insulating sandwich panels - Part 1: Self-supporting applications'
 - Contiene caratteristiche essenziali → **GUUE**

Ipotesi future norme armonizzate per l'acciaio

- **EN 10xx3** Steel for the reinforcement of concrete — Weldable reinforcing steel
 - Contiene caratteristiche essenziali → **GUUE**
 - Cfr. EN 10080
- **EN 10xx4** prestressing steel and posttensioning kits
 - Contiene caratteristiche essenziali → **GUUE**
 - Cfr. EN 10138
- **EN 17xxx** Environmental Product Declarations - Product category rules complementary to EN 15804 Steel for the reinforcement and prestressing of concrete
 - Non contiene caratteristiche essenziali norma di supporto → **NO GUUE**

Basato ancora sul CPR 305

Lo standardisation request acciaio

- copre l'acciaio strutturale in tutte le sue forme
- chiarisce che **cosa deve contenere la norma armonizzata**
 - **SOLO caratteristiche essenziali**
 - NON può contenere
 - eventuali requisiti
 - responsabilità, accordi contrattuali o obblighi per
 - qualsiasi operatore economico
 - organismo notificato
 - autorità di vigilanza del mercato
 - qualsiasi altro organismo.
 - **questi restano nelle norme «condizioni tecniche di fornitura»**
- richiede per ogni tipo di acciaio le ben note caratteristiche tecniche
- **introduce le sostanze pericolose per i rivestimenti**
- **introduce le caratteristiche essenziali ambientali**

Sostanze pericolose

- Lo standardisation request richiede che i prodotti strutturali d'acciaio **rivestiti non emettano nell'aria interna dell'edificio** nessuna delle **179 sostanze pericolose**,
 - ma non definisce come dimostrarne l'assenza
- **scomparso il cadmio** (ma anche il cobalto)

Caratteristiche essenziali **ambientali**

Lo standardisation request

- copre sia acciaio che alluminio che hanno due processi produttivi con effetti ambientali molto diversi
- prevede un EPD che faccia riferimento **da subito** a TUTTE le caratteristiche essenziali della EN 15804 **(che sono 38)**
- **Il CPR3110 invece fa riferimento solo alle 19** caratteristiche essenziali previste dall'allegato II
 - quelle oltre la 19 dovrebbero entrare in vigore solo con un atto delegato della Commissione art. 5.1
- Secondo il CPR3110 **le caratteristiche ambientali devono diventare obbligatorie con gradualità:**
 - Le prime 4: alla data di applicazione dell'CPR3110
 - Le successive 9: 4 anni dopo la data di applicazione
 - Le restanti: dopo 6 anni dopo la data di applicazione

Però ...

La norma, in conformità al CPR305, specifica che

- le 38 caratteristiche essenziali ambientali sono «opzionali»
 - cioè vanno dichiarate solo negli Stati membri delle UE che ne prescrivono l'obbligatorietà
- **Per il momento**
 - **CAM (in Italia)**
 - Contenuto di riciclato non è bene definito nella EN 15804
- **Nel futuro**
 - **EPBD**

Contenuto di riciclato nella EN 15804

- Mancano le indicazioni sulle modalità di calcolo
 - bilancio di massa?
- La EN 17662 non aggiunge nulla
- Sembra che il CEN/TC350 ci stia lavorando ...

Table $\boxed{A_2}$ 6 $\boxed{A_2}$ — Parameters describing resource use

Parameter	Unit(expressed per functional unit or per declared unit)
Use of primary material	
Use of secondary material	kg

Caratteristiche essenziali ambientali

- Lo standardisation request prevede di **attivare tutti gli scenari** (moduli della EN 15804) che coprono
 1. approvvigionamento materie prime e secondarie
 2. trasporto materie prime
 3. produzione
 4. trasporto prodotto finito fino al cantiere
 5. messa in opera
 6. uso, manutenzione, riparazione, sostituzione di elementi, ristrutturazione, energia operativa, acqua operativa
 7. demolizione (segnalando quali elementi possono essere riutilizzati e quali invece diventano rottame)
 8. trasporto del rottame
 9. processo di recupero del rottame per il riciclo
 10. riuso riciclo recupero di energia

Solo i primi 3 scenari possono essere misurati dal produttore



Caratteristiche essenziali ambientali

Il CEN ritiene che la PR EN 17662 sia la norma da armonizzare per le caratteristiche ambientali ma...

EN 17662 Execution of steel structures and aluminium structures -
Environmental Product Declarations - Product category rules complementary to EN 15804 for steel, iron and aluminium products for use in construction works

La Sreq richiede

'Sustainability of construction works - *Environmental product declarations - Product Category Rules for steel, iron and aluminium structural products'*

- **Che è un po' diversa!**

La 17662 mescola la produzione di acciaio con la fabbricazione di strutture in acciaio



Caratteristiche essenziali ambientali

Le norme armonizzate non indicheranno valori limite per le caratteristiche essenziali **né chimico-fisiche né ambientali.**

Saranno le leggi nazionali

- Norme tecniche per le costituzioni (NTC 2018 in revisione)
- Decreti CAM (pubblicato CAM strade in pubblicazione CAM edilizia)
- nuovi decreti basati sulla direttiva EPBD (ancora da predisporre) a definire i valori delle caratteristiche

In assenza di tali valori il produttore può usare la formula NPD

In pratica perde di significato definire le caratteristiche essenziali ambientali



Prossimi passi <1>

CPR Working Plan for 2026-2029 (16.12.2025)

the Commission has adopted 3 SReq for 21 harmonised standards and 4 supporting standards **under CPR305**

1. Precast concrete products
- 2. Structural metallic products and ancillaries**
3. Cement, building limes and other hydraulic binders

4 standardisation requests are under preparation **under CPR3110**

- 1. Reinforcing and prestressing steel for concrete / Post tensioning kits**
2. Doors, windows, shutters, gates
3. Thermal insulation
4. Flat glass, profiled glass and glass block

Prossimi passi <2>

Standardisation Request per c.a. e c.a.p. sarà secondo CPR3110

Questo vuol dire:

- avere due diverse dichiarazioni per acciai fabbricati nello stesso identico modo uno senza, l'altro con DPP
- Uno con NPD l'altro con obbligo di dichiarate caratteristiche essenziali (almeno le prime 4 da dichiarare entro il 2030)
 - a) effetti dei cambiamenti climatici – totale;
 - b) effetti dei cambiamenti climatici – combustibili fossili;
 - c) effetti dei cambiamenti climatici – biogenici;
 - d) effetti dei cambiamenti climatici – uso del suolo e cambiamento di uso del suolo

Precisazioni

Atti delegati della Commissione nel 2024 e 2025

- **CPR 305**
- Regolamento delegato 2024/2769 del 30 maggio 2024 che definisce il **sistema 3+** per la valutazione e verifica delle protestazione per le caratteristiche essenziali ambientali
 - Già presente nel testo del CPR3110
 - Copiato nel CPR305



Grazie per l'attenzione

Dario Agalbato
agalbato@federacciai.it

6 febbraio 2026